



# Statuta Universitas della Colonna

## Riferimenti Storici

Il Diritto di Uso Civico della popolazione di Colonna (RM) sulle terre della ex "Tenuta Pallavicina" e del "Quarto di Campo Gillaro" in agro del catasto Comune di Zagarolo, (ora San Cesareo), trae origine dal Motu Proprio del 01 aprile 1477 a firma del Principe Pompeo Colonna, feudatario, che così si esprimeva:

**“Concediamo all’Università e all’ommini del nostro castello della Colonna, il luogo detto “li Monti” intorno a detto castello, che per ogni loro comodo e pascolo lo possono godere. Per questo comandiamo ai nostri officialiche li lascino godere pacificamente, per quanto han cara la gratia nostra”. (Datum die 1AprilisMDLXXVII).**

Il Diritto di Uso Civico, oltre che provato nella sua esistenza, risulta anche esercitato dai colonnesi in conformità dei titoli costitutivi, dalla ripartizione delle terre di Zagarolo e Colonna, che ogni anno si soleva fare in Zagarolo, fra gli abitanti dei due castelli. Indifferentemente.

Ciò risulta, in modo inoppugnabile, anche dai verbali notarili relativi alla ripartizione delle terre del ducato di Zagarolo negli anni 1657-1658-1673 e 1678, con le modalità indicate nei capitoli del 1581.

**STATUTO TIPO REDATTO IN BASE ALLA L. 20 NOVEMBRE 2017 N. 168 SUI DOMINI COLLETTIVI**

**ADOTTATO DAL CONSIGLIO UNIVERSITARIO CON DELIBERAZIONE N. 01 DEL 20 Aprile 2019**

**TITOLO PRIMO**  
**PRINCIPI FONDAMENTALI**  
**PERSONALITA' GIURIDICA, SEDE E STEMMMA**

**ART. 1 - Denominazione e natura giuridica**

**L'Università Agraria di Colonna**, costituita ai sensi della L.4 agosto 1894 n. 397 sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio, riconosciuta come ordinamento giuridico primario della comunità originaria di Colonna a norma art. 1 Legge 20 novembre 2017 n. 168 (pubbl. in G.U. n. 278 del 28 novembre 2017) entrata in vigore il 13 dicembre 2017, assume la denominazione di **Dominio Collettivo dell'Università Agraria di Colonna** (in prosieguo Ente)

In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce il Dominio collettivo, come ordinamento giuridico primario delle comunità originaria degli abitanti titolari:

- a) **soggetto alla Costituzione;**
- b) **dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;**
- c) **dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;**
- d) **caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, che l'Ente amministra ed ha in proprietà pubblica o collettiva.**

2. Al **Dominio Collettivo dell'U.A. di Colonna**, ai sensi dell'art. 1 c1 n. 2 della L.168/2017 é riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

L'Ente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 c.1 della L.168/2017 in combinato disposto con l'art. 9 c.2 della Costituzione della Repubblica italiana, tutela il paesaggio quale strumento primario per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, componente stabile del sistema ambiente, base territoriale di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale. Struttura eco paesaggistica del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale, fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio della collettività colonnese avente diritto.

**Art. 2 Sede dell'Ente**

Il Dominio collettivo dell'U.A. di Colonna ha la propria sede legale nel territorio del Comune di Colonna Attualmente in Via Umberto I, n.12 ma che può essere cambiata a seconda di quanto verrà stabilito con apposita deliberazione consiliare. Il sito web del Dominio Collettivo dell'Università Agraria di Colonna è il seguente: [www.agrariacolonna.it](http://www.agrariacolonna.it) .

**Art. 3 – Stemma dell'Ente**

Lo stemma dell'ente è rappresentato da uno scudo di forma francese moderno, nel quale sono riportati un **Aratro**, una **Vanga**, una **Falce con Corno di vacca e pietra per affilare**, una **Zappa**, un **Trincetto** in campo rosso, tenuti insieme da un nastro tricolore con i colori d'Italia. Lo scudo è sormontato da una corona nobiliare principesca a testimonianza che i diritti di Uso civico sono stati concessi dal feudatario principe Pier Francesco Colonna in data 1 Aprile 1578, come risulta dalla prima pagina a fronte del presente statuto.

## **TITOLO SECONDO PATRIMONIO FONDIARIO**

### **Art.4 – Patrimonio dell'Ente**

#### **Il patrimonio dell'Ente è costituito da:**

- 1) l'antico originario accertato, iscritto nel catasto del Comune di Zagarolo (ora San Cesareo) , fogli catastali, 8/p-14-16-17 e 19/ ed annotato nei registri dell'Ente. Il regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
- 2) le proprietà fondiarie ed immobili urbani e rustici accatastati a nome del Dominio Collettivo ed iscritti nei registri dell'Ente. Tali beni sono insucapibili e inalienabili e sono patrimonio con valore intergenerazionale. L'Ente amministra nell'interesse della collettività titolare, la proprietà collettiva, i beni e i diritti di collettivo godimento della comunità di abitanti di Colonna a norma art. 2 e 3 della l. 168/2017 in conformità del presente statuto e delle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore e per le finalità indicate dalla legge precitata e recepite nel presente statuto;
- 3) nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l'Ente assicura conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti, della produzione, di salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, garantendo l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari. Il regime giuridico dei beni resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
- 4) I beni dell'ente portano il vincolo paesaggistico giusta l'art. 142, c.1 lettera h) del Codice dei Beni Culturali ed del paesaggio. L'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

## **TITOLO TERZO GARANZIE DI PARTECIPAZIONE-LISTA DEGLI UTENTI**

### **Art.5 – La Comunità degli Abitanti**

Sono titolari dei diritti collettivi di godimento, esercitati collettivamente o individualmente, tutti gli abitanti residenti da almeno 5 anni nel territorio del Comune di Colonna.

### **Art. 6 – Lista degli utenti con diritto al voto (Corpo Elettorale)**

La lista degli utenti – corpo elettorale - è formata da tutti i cittadini residenti nel Comune di Colonna da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta e che dichiarino l'interesse a partecipare alla gestione dell'ente.

La lista è così formata:

- a) Cognome e nome;
- b) Indirizzo;
- d) Sesso;
- e) Numero di iscrizione nella lista elettorale.

La lista è depositata presso l'ente e visibile in qualsiasi periodo dell'anno conformemente a quanto disporrà lo specifico regolamento sulla trasparenza. La lista è soggetta a revisione annuale ovvero, in via straordinaria, sei mesi prima della data fissata per le elezioni di rinnovo delle cariche amministrative.

#### **Art. 7 - Iscrizione degli utenti-elettori**

In qualunque periodo dell'anno possono presentare domanda per essere iscritti nella lista elettorale degli utenti del Dominio Collettivo dell'U.A. di Colonna

- a) I cittadini naturali del Comune di Colonna.
- b) I residenti stabili nel Comune di Colonna da almeno 5 anni
- c) Coloro che abbiano contratto matrimonio o siano conviventi con cittadini utenti e siano residenti stabili nel territorio comunale
- d) I figli di cittadini utenti che abbiano compiuto 18 anni di età sei mesi prima della data indicata per le elezioni. Non possono essere iscritti nella lista degli utenti, e se iscritti decadono, gli amministratori dichiarati colpevoli di indebito maneggio di danaro dell'ente con sentenza di 1° grado. Gli utenti morosi o debitori verso l'Ente da almeno due anni fino a quando non avranno saldato il debito, i possessori di terreni dell'ente lasciati incolti per almeno 5 anni.

#### **Art. 8 – Cancellazione dalla lista degli utenti**

La cancellazione dalla lista degli Utenti ha luogo:

- Per mancato rispetto dello statuto;
- Per morosità o debito verso l'ente da almeno due anni;
- Per tenere comportamenti e/o assumere iniziative gravi che dileggino l'ente e/o i suoi amministratori;
- Per danneggiamento del patrimonio dell'ente o per l'uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari. La cancellazione dalla lista degli utenti potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei motivi che hanno dato luogo al procedimento di cancellazione. L'interessato dovrà essere informato dell'inizio del procedimento di cancellazione con contestazione dei motivi della stessa.

Entro 10 giorni dalla predetta notifica l'interessato può presentare la sue osservazioni al Presidente dei Probiviri che, nei successivi 10 giorni dovrà convocare il Collegio e decidere in merito. La proposta della

Collegio. Sulla decisione del Collegio potrà essere sottoposta all'esame dell'Assemblea degli utenti che dovrà decidere entro 10 giorni. Contro la decisione dell'Assemblea l'interessato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica della deliberazione stessa, a norma dell'art. 24 C.C.

## **TITOLO QUARTO**

### **SISTEMA ELETTORALE-ORGANI DELL'ENTE**

#### **Art. 09 Ineleggibilità/Incompatibilità degli amministratori.**

##### **Non possono essere eletti amministratori dell'ente e se eletti decadono:**

- a- Il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l'amministrazione dell'ente;
- b- Il Sindaco, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari del Comune ove ha sede istituzionale l'ente nonché di quello in cui si trovano i beni dell'ente;
- c- Il Presidente, gli Amministratori i dirigenti e funzionari della Regione Lazio;
- d- Gli amministratori, i dirigenti e funzionari della Città Metropolitana di Roma ;
- e- I Componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale e provinciale e territoriale;
- f- Il Comandante della Stazione dei carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell'ente, ovvero in quello ove l'ente ha la propria sede istituzionale;
- g- I ministri di culto;
- h- I dirigenti del Servizio Sanitario nazionale, ovvero i medici che svolgono il loro ufficio nel territorio istituzionale dell'ente;
- i- I responsabili di organismi socio sanitari e culturali che hanno sede nel territorio istituzionale dell'ente;
- l- Il Prefetto e il vice Prefetto della Provincia di Roma ;.
- m- Il Segretario del Comune in cui ha sede istituzionale l'ente. Tale funzionario è incompatibile anche con l'incarico di Direttore amministrativo dell'Ente.

#### **ART.10 – Organi dell'Ente Gli organi dell'Ente sono:**

- 1) l'Assemblea degli utenti con diritto al voto. (Corpo elettorale)
- 2) il Consiglio di gestione.
- 3) il Presidente.
- 4) il Collegio dei Proviviri.

#### **Art. 11 - Assemblea degli utentio Corpo elettorale**

L'Assemblea degli utenti o Corpo elettorale (in prosieguo Assemblea) è composta da tutti i cittadini residenti nel comune di Colonna iscritti nelle liste elettorali dell'Ente. L'Assemblea è convocata dal Consiglio con propria deliberazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte all'anno per il bilancio di previsione e del conto consuntivo.

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante manifesti da affiggersi nelle vie e piazze principali del paese ed anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente. Le riunioni dell'Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% degli iscritti nelle liste elettorali. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, l'Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero degli utenti presenti. L'iscrizione nelle liste elettorali dell'Assemblea avviene a domanda e può essere presentata nei modi e nelle forme stabilite dall'Assemblea stessa, con apposito regolamento. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio delibera sull'accoglimento o meno della stessa. In caso di non accoglimento, deve essere data comunicazione all'interessato che può ricorrere al **Collegio dei Probiviri** nei trenta giorni successivi.

Possono presentare domanda di iscrizione i cittadini italiani nati nel comune di Colonna (naturali) ivi residenti dalla nascita che abbiano raggiunto il 18 anno di età. Per naturali si intendono anche i nati fuori dal Comune di Colonna i cui genitori, all'atto della detta nascita, siano stati residenti nel comune. Possono altresì presentare domanda di iscrizione nella lista degli utenti i Residenti nel Comune di Colonna da almeno 5 anni, ovvero i coniugi o conviventi di tali cittadini che siano residenti nel Comune di Colonna da almeno 5 anni. La cancellazione dalla lista degli utenti avviene previa semplice comunicazione scritta da parte dell'interessato o disposta dall'ente quando si verifichino le seguenti condizioni:

- a- Per decesso;
- b- Per trasferimento della residenza dal Comune di Colonna;
- c- Per i motivi e con il procedimento di cui al precedente art. 8.
- d- Per non aver partecipato almeno per tre volte, ai lavori dell'Assemblea riguardanti l'elezione dei propri Organi.

#### **Art.12 Compiti dell'Assemblea**

- 1- E' titolare di capacità di utonormazione, giusta l'art. 1 c.1 lettera "b" della L.168/2017.
- 2- E' titolare delle competenze attribuite all'ente dall'art. 3 c.1 lettera "b" ai fini dell'attuazione dei punti 1,2,3 e 4 della L.97/1994, nei termini ed in conformità della L. 168/2017 art. 3 comma 7.
- 3- Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3 c.1 lettera "b" della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L.168/2017.
- 3- Elegge il Consiglio di Amministrazione;
- 4- Elegge il Collegio dei Probiviri, scegliendoli tra gli utenti che abbiano almeno 10 anni di iscrizione nelle liste elettorali dell'ente.
- 5- Approva lo Statuto, le sue modifiche;
- 6- Approva i regolamenti:
  - a- per l'amministrazione del patrimonio;
  - b- per l'esercizio degli usi collettivi di godimento dei beni della comunità;
  - c- per la contabilità;
  - d- per le penalità in cui incorrono gli utenti per contravvenzioni alle disposizioni regolamentari e ogni altra disposizione rispondente ai fini cui intende l'Ente, a norma dell'art. 2 c.1 lettera " f " della L. 4 agosto 1894 n. 397.

- 7- Approva il bilancio preventivo e le variazioni allo stesso, nonché il conto consuntivo. In caso di urgenza le variazioni al bilancio di previsione possono essere approvate dal Consiglio di gestione che deve darne comunicazione alla prima seduta dell'Assemblea;
- 8- Delibera sulle richieste di mutamento di destinazione d'uso dei terreni ai sensi dell'art. 12 della L.1766/1927.

### **Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione. Elezione e Competenze.**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 7 consiglieri compreso il presidente e viene eletto tra gli iscritti nella lista elettorale dell'ente dall'Assemblea degli utenti aventi diritto ed interesse, con sistema di voto proporzionale a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Ogni elettore potrà esprimere fino a 5 preferenze scrivendo nome e cognome di ciascuno dei prescelti sull'apposita scheda, ovvero il numero corrispondente allo stesso prescelto risultante nell'ordine di iscrizione nella lista degli elettori aventi diritto al voto. Risulteranno eletti i primi sette membri che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri, il Presidente con proprio decreto convoca l'Assemblea per un giorno festivo, dalle **ore 08,00 alle ore 20,00**, e ne dà notizia mediante avviso pubblico. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 5 anni ed esercita tutte le funzioni non di competenza dell'Assemblea necessarie per la corretta gestione dell'ente, del patrimonio e dei diritti della Comunità degli utenti di Colonna a norma del presente Statuto e dei Regolamenti di gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticati dalla Comunità. Dopo la convocazione delle elezioni il Consiglio resta comunque in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti, limitandosi all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione. Entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello della scadenza della consiliatura, il Consiglio, convoca l'Assemblea degli utenti che deve tenersi nel successivo mese di gennaio per stabilire la data delle elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri da svolgersi entro i successivi sei mesi. Il Consigliere che all'esito delle elezioni avrà ottenuto il maggior numero di voti individuali, (Consigliere anziano) entro dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio di Amministrazione per eleggere il Presidente. In caso di dimissioni di uno qualsiasi dei consiglieri, il Consiglio nel successivi 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesce al protocollo dell'ente, provvederà alla surroga con il primo dei non eletti risultante dalla graduatoria finale nel verbale delle elezioni.



#### **In particolare, il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti necessari per:**

1. La redazione ed approvazione dei programmi annuali di gestione, per l'attuazione degli stessi e per l'esecuzione di tutte le opere strutturali ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del territorio universitario, relativi servizi ed attività degli utenti;
2. La redazione ed approvazione della pianta organica del personale, lo stato giuridico;
3. Provvede all'approvazione del piano di coltivazione ed alla sua gestione ed alla conservazione del patrimonio agrosilvopastorale in forma diretta o a mezzo concessione agli utenti che possono esercitarla in forma individuale od associativa.
4. Stabilisce i criteri per la costituzione di forme associative degli utenti, relativi compiti ed attività di partecipazione per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture e servizi
5. Cura gli adempimenti ed i compiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. l. 97/1994, in combinato dispositivo con l'art. 3 della legge 168/2017.
6. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente e ne cura l'approvazione da parte dell'Assemblea.

7. Approva le variazioni di bilancio in caso di urgenza e ne da comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
8. Nomina il collegio di revisione contabile scegliendoli tra i componenti l'Assemblea che abbiano specifica competenza;
- 9 .Convoca l'Assemblea degli utenti e nomina i componenti il Seggio elettorale ;
- 10.Delibera sulle affrancazioni dei canoni enfiteutici, sulle alienazioni di terreno a norma dell'art.39 del R.D.n.332/1928, sull'accensione di prestiti, e su tutte le questioni che riguardano la gestione e sull'amministrazione ordinaria dell'ente.
11. Può attivare la costituzione di aziende per la gestione e coltivazione del patrimonio disponendo il distacco di una porzione del patrimonio civico dall'uso collettivo. In tal caso deve garantire agli Utenti il soddisfo dei diritti di uso civico secondo gli usi ed i bisogni delle loro rispettive attività aziendali.

#### **Art. 14 Luogo delle riunioni del Consiglio**

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede istituzionale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero da almeno 2 consiglieri di amministrazione che ne abbiano fatto richiesta scritta.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 12 ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dall'amministratore anziano o, in subordine dal più anziano di età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o per delega. Alle adunanze consiliari partecipa il Direttore amministrativo, sia per redigere il verbale di seduta che, ove occorra, per fornire chiarimenti al Consiglio sugli argomenti oggetto della deliberazione.

Le funzioni di segretario redigente il verbale della seduta consiliare, possono essere svolte anche da un consigliere, ovvero da altro utente all'uopo nominato dal Presidente, limitatamente per la seduta in svolgimento. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del Collegio dei Probiviri, sono immediatamente eseguibili e verranno pubblicate all'Albo pretorio dell'ente per 15 giorni. Per ragioni di trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, di ogni deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea verrà data notizia sul sito web dell'ente, ovvero ospitate sul sito web di altro soggetto ospitante, pubblico o privato e/o associazione disponibile a fornire tale servizio. In questo caso l'utenza deve essere informata dell'indirizzo web del predetto soggetto ospitante. Le deliberazioni dell'ente possono essere impugnate d'innanzi al Tribunale competente per territorio nei termini previsti dal Codice Civile (Art. 23 C.C.)

**Art. 15 – Il- Presidente dell’Ente:** elezione e competenze

Il Presidente dell’ente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dall’avvenuta elezione del nuovo Consiglio. In caso di morte, decadenza o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente che, entro 10 giorni dall’evento, deve convocare il Consiglio per l’elezione del nuovo Presidente. In caso di inerzia, nei successivi ulteriori 10 giorni, il Consiglio viene autoconvocato con la richiesta di almeno quattro consiglieri. Trascorso inutilmente anche il predetto termine, il Consiglio è sciolto.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri in questo caso, nei successivi 10 giorni, deve convocare l’Assemblea degli utenti per lo svolgimento di nuove elezioni che si dovranno svolgere entro i successivi 30 giorni.

Il Presidente rappresenta l’Ente nei rapporti esterni con gli enti pubblici e/o privati, con altre amministrazioni dei domini collettivi, con le organizzazioni portanti interessi diffusi, presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Ente e alla corretta esecuzione degli atti;

Nomina il Direttore amministrativo dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione Sta in giudizio a difesa degli interessi dell’Ente e della comunità degli utenti nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi in cui l’Ente sia attore o convenuto.

**Art. 16 - Cessazione dalla carica di Presidente**

Il Presidente cessa dalla carica per:

- a- Dimissioni volontarie;
- b- Per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio amministrativo;
- c- Per trasferimento della residenza in altro comune;
- d- Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dal precedente art. 10.

## **TITOLO QUINTO NORME DI AUTOCONTROLLO INTERNO**

**Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri.**

Ai fini di quanto disposto dall’art. 3 comma 1 n.2 della L.31-gennaio 1994 n.97 ed al fine di fissare norme di autocontrollo interno, l’Ente si dota del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio, composto da n. 3 membri, viene eletto dall’Assemblea-Corpo elettorale con sistema proporzionale, con scheda di diverso colore, nella stessa giornata in cui viene eletto il Consiglio di Amministrazione. Ogni elettore potrà esprimere 3 preferenze e risulteranno eletti i tre che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Entro 10 giorni dalla data di proclamazione degli eletti al Collegio dei Probiviri colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti, convocherà gli altri due eletti per eleggere il Presidente. Sarà eletto Presidente il componente che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Dell’esito della votazione ne varrà data notizia al nuovo Presidente dell’Ente nei successivi 10 giorni.

I Probiviri (o Probi viri) sono "Uomini Onesti" che, per particolare autorità morale, sono investiti di poteri giudicanti e arbitrali sull’andamento dell’Ente, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea degli utenti nella stessa giornata tornata elettorale in cui si elegge il Consiglio di gestione. Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni consecutivi, può candidarsi all’elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche

amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per Cinque anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del Consiglio di gestione. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti il Consiglio e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea degli Utenti.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di Amministrazione che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. Non si può essere eletti alla carica di Probiviri quando sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al precedente art. 10 del presente statuto.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto

#### **Art. 18 - Direttore amministrativo dell'Ente**

Le funzioni di Direttore amministrativo dell'ente possono essere svolte da chi sia esperto in materia di diritti di uso civico ed in possesso di un titolo di studio di laurea in materie giuridiche od economiche, ovvero da chi abbia almeno il titolo di studio di scuola media superiore esolto le funzioni di Segretario di una Università agraria o ASBUC per almeno 10 anni.

Il Direttore amministrativo dell'ente è nominato dal Presidente e resta in carica per la durata dello stesso Presidente che lo ha nominato e può essere rinominato.

#### **Art. 19 Compiti del Direttore amministrativo dell'ente:**

- Interpreta ed esegue le decisioni del Consiglio di gestione e dell'Assemblea, opera le opportune scelte amministrative, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione: il tutto sotto la direzione e la vigilanza dello stesso Consiglio di gestione;
- Collabora con il Presidente nella realizzazione degli investimenti tecnici;
- Assicura il raggiungimento degli obiettivi aziendali, compie gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione sociale in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, cura l'organizzazione delle risorse umane e degli impianti e materiali, in armonia con le attribuzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione;
- Partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri redigendone i relativi verbali. Dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri, e pone in essere le procedure relative ad appalti e forniture in genere;
- Formula al Presidente proposte per l'adozione di provvedimenti non di sua esclusiva competenza; - Dirige il personale dell'Ente e adotta, con esclusione dei dirigenti, i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro e secondo l'intesa con il Presidente;

- Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e di categoria, sottoscrivendo gli accordi e i contratti aziendali, d'intesa con il Presidente;
- Provvede alla gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione.
- Può delegare a dipendenti dell'Ente, nell'ambito dei diritti, doveri e poteri come sopra conferiti e nei limiti della legge e dello Statuto, quanto ritiene opportuno al fine di migliorare l'operatività dell'Ente.

## **TITOLO SESTO**

### **CONTABILITA' BILANCIO E STRUTTURA FINANZIARIA**

#### **Art. 20 Bilanci e contabilità.**

- 1- Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
- 2- Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e il risultato economico dell'esercizio.
3. Resta nella facoltà dell'ente gestire la propria contabilità mediante il servizio di tesoreria affidato ad un apposito Istituto bancario, ovvero mediante un servizio di contabilità bancaria in forma diretta, mediante conto corrente bancario o postale, conformemente al sistema contabile di una associazione privata.
4. Il bilancio di previsione dell'ente deve essere approvato entro il mese di Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
5. Il bilancio di chiusura di esercizio (consuntivo) deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. I pagamenti e le riscossioni per conto dell'ente debbono essere effettuati previa Deliberazione del Consiglio. I titoli di pagamento e/o di riscossione dovranno riportare la firma congiunta del Presidente, o chi ne fa le veci e del Direttore amministrativo dell'ente.

## **TITOLO SETTIMO**

### **COMPETENZE DI CUI ALL'ART.3 C.7 DELLA L.168/2017**

#### **Art. 21 Sclassificazioni demaniali – Mutamenti di destinazione**

#### **ESERCIZIO DELLE COMPETENZE INDICATE ALL'ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 168/2017 SPETTANTI ALL'ENTE IN CARENZA DELLA NORMATIVA REGIONALE**

Non avendo la Regione Lazio provveduto ad esercitare le competenze legislative indicate dall'art. 3, comma 7 ° della l.168/2017 sui domini collettivi nel termine perentorio annuale fissato dallo stesso articolo, l'Ente, forte del diritto di autonormazione di cui all'art.1 c.1 lett."b" della L.168/2017, è tenuto a svolgere le stesse funzioni ed a provvedere ai relativi adempimenti con atti propri .

#### **UTILIZZAZIONI IMPROPRIE**

Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre collettive o di demanio civico abbiano da tempo irreversibilmente perduto la loro conformazione paesaggistica fisica originaria, e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, l'Assemblea degli Utenti, (Corpo elettorale), può deliberarne la scalassificazione dal demanio civico dei terreni stessi. Il provvedimento viene inviato alla Giunta regionale perché sia reso esecutivo mediante propria deliberazione, giusta quanto disposto dal richiamato art.3 c.7 della L.168/2017. L'Ente agrario, all'esito favorevole dell' deliberazione della Giunta regionale, dovrà farsi carico di ottenere il N.O. da parte del

Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, (Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio) quando la nuova destinazione rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti. In questo caso il terreno potrà essere alienato sulla base del suo valore reale, risultante da una perizia redatta da un perito demaniale.

### **MUTAMENTI DI DESTINAZIONE**

Nel caso in cui l'ente richieda che a parte delle terre sia data una diversa destinazione, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili e strutture di servizio per le attività della collettività titolare (in conformità di quanto stabilito dall'art. 41, co° 1, r.d. 26.2.1928 n. 332 di approvazione del regolamento per l'esecuzione della l. 16.6.1927 n.1766 sul riordinamento degli usi civici nel regno), la Regione potrà autorizzare il mutamento di destinazione, previo nullaosta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nei casi in cui dalla mutata destinazione di cui ai commi precedenti derivi un maggior valore, questo deve essere destinato esclusivamente all'incremento del patrimonio dell'ente gestore, con preferenza per quello agro-silvo-pastorale della comunità titolare.

Il decreto di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso deve contenere la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, alla destinazione originaria quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, la Regione, sentito il Ministro dell'Ambiente e della Tutela Territorio e del Mare, potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime e le condizioni per la sua attuazione (art. 41, 2 co°, r.d. 332/1928 cit.).

## **TITOLO OTTAVO**

### **FORME SPECIFICHE DI PUBBLICITA'**

#### **Art. 22. Pubblicità patrimoniali e gestionali**

Il Dominio Collettivo dell'Università Agraria di Colonna, ente gestore del patrimonio collettivo della comunità titolare, provvede, entro un anno dalla pubblicazione de presente Statuto:

1. Ad annotare nei registri immobiliari i beni immobili della comunità titolare con la seguente denominazione: *"Dominio collettivo della comunità di Colonna già Università agraria di Colonna"*.
2. A rendere pubblici, mediante affissione nella sede dell'Ente di gestione, nonché mediante sistema informatico, gli elaborati grafici del proprio territorio, gli elenchi delle deliberazioni concernenti gli aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzia interne alla comunità titolare, singola od associata stabilite nei propri statuti.
3. A tabellare i propri territori mediante idonea cartellonistica in cui sia riportata la natura e la vincolistica di legge gravante i territori stessi

## **TITOLO NONO**

### **COORDINAMENTO TRA ORGANIZZAZIONI ED ENTI LOCALI**

#### **Art.23- Collaborazione con Organizzazioni, Comuni e Comunità montane- Sussidiarietà orizzontale.**

Il principio di sussidiarietà è regolato dall'articolo 118 della Costituzione della Repubblica italiana il quale prevede che *"Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"*.

Sulla base di tale principio l'Ente deve essere coinvolto dai comuni e/o comunità montane competenti nelle scelte di interesse istituzionale e territoriale, quando si tratti di adottare atti deliberativi e nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale che interessino i territori di questa Università Agraria, nonché nei procedimenti avviati per la gestione forestale ed ambientale e per la promozione della cultura locale riguardanti il territorio della comunità titolare.

L'ente deve esprimere il proprio parere sulle scelte di cui al precedente comma.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alla L.1766/1927, al R.D.332/1928 e alla L.168/2017, nonché alle leggi regionali quando non siano in contrasto con la normativa predetta e con il presente Statuto.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle leggi n.n. 397/1894; 1766/1927; R.D. 332/1928; D.Lgs n.42/2004; L.168/2017 ed al Codice Civile.

## **TITOLO DECIMO**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 24 Norme transitorie**

1. IL Presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo Pretorio dell'ente dell'Ente.
2. Alla scadenza del 30° giorno ed entro i 90 giorni successivi, il Consiglio di Amministrazione convocherà l'Assemblea degli Utenti per le nuove elezioni, da tenersi in un giorno festivo dalle ore 8:00 alle ore 20:00.
3. La convocazione per le nuove elezioni, di cui al comma 2, sarà resa nota con avvisi pubblici affissi nelle vie e piazze principali del paese e mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
4. Tutte le disposizioni statutarie riguardanti la procedura elettorale in questa prima fase di applicazione del presente statuto restano nella competenza dell'attuale Consiglio Universitario.